

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 16 luglio 2025, n. 180

**PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI
INTESA TRA IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA E LA FONDAZIONE AIEF PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA APS. (NP/AM)**

Documento allegato

Delibera n. 180/2025 - Cl. 1.28.2/2025

Oggetto PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E LA FONDAZIONE AIEF PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA APS. (NP/AM)

Seduta n. 30

L'anno 2025, il giorno 16 luglio alle ore 13.41 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO.

Non sono presenti: il Consigliere Segretario CERA.

A relazione del Consigliere Segretario CASTELLO

PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E LA FONDAZIONE AIEF PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA APS. (NP/AM)

Vista la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata

dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la Dichiarazione Universale dei diritti umani adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077A;

Visto l'articolo 31, comma 2, della Costituzione, che stabilisce che "la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Piemonte", che prevede la tutela dell'infanzia e dei minori;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza";

Vista la legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza";

Vista la DCR n. 47-29786 del 23/12/2024 con la quale è stato nominato Giovanni Ravalli in qualità di Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;

Rilevato che tra le funzioni della su indicata legge regionale vi è quella di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), in base alla quale il Garante assume iniziative volte alla promozione e all'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo ogni proposta utile alla loro concreta attuazione;

Rilevato, ulteriormente, che l'articolo 2, comma 1, lett. n) della legge regionale 31/2009, prevede che il Garante, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con i soggetti pubblici e privati, promuova iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze come soggetti titolari di diritti;

Viste le linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, approvate in conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2017;

Vista la presenza della Fondazione AIEF per l'infanzia e l'adolescenza APS (di seguito AIEF) Ente del Terzo Settore, senza

scopo di lucro impegnata dal 2021 in tutto il territorio della Regione Piemonte;

Considerato che l'AIEF APS opera in tutto il Piemonte, avendo come principale missione, tra le altre, di vigilare affinché siano sempre attuati e tutelati tutti i diritti dei minori sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

Visto l'art. 4 dello Statuto della Fondazione AIEF, acquisito agli atti, che stabilisce che la Fondazione opera per tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per la tutela della cultura della famiglia, nonché per il rafforzamento della genitorialità e delle pari opportunità e per la tutela dei diritti dei soggetti più vulnerabili ed emarginati;

Visto l'art. 5, comma 4, lett. b) dello Statuto della Fondazione AIEF stabilisce che la Fondazione al fine di attuare concretamente le attività di interesse generale, può raccordare la propria attività [...] con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni o organizzazione di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici;

Considerato che il Garante regionale e l'AIEF APS hanno constatato l'esistenza di interessi comuni, in particolare:

- a) monitorare e vigilare che su tutto il territorio regionale siano rispettati ed attuati tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare attenzione ai diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza.

- b) collaborare, coinvolgendo ove possibile direttamente le famiglie, per segnalare alle autorità competenti situazioni di difficoltà e di criticità, al fine di difendere i bambini, le bambine, le adolescenti e gli adolescenti da ogni forma di sottrazione di loro diritti, violenza o sfruttamento;

- c) favorire la partecipazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle famiglie alle attività che saranno promosse dal Garante regionale e dalla Fondazione AIEF;

- d) promuovere la prevenzione contro ogni forma di bullismo, di cyberbullismo e ogni altra forma di discriminazione;

- e) rafforzare l'efficacia delle azioni rivolte ai minori nel territorio piemontese, in particolare nei quartieri a più alta vulnerabilità sociale anche attraverso il Manifesto della Generazione Empatica un progetto di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni, finalizzato a promuovere valori quali l'inclusività, la solidarietà, il rispetto e la lotta contro ogni forma di bullismo, attraverso percorsi educativi all'interno delle scuole;

- f) promuovere l'attivazione di cicli di percorsi formativi rivolti ai dirigenti scolastici e ai docenti degli istituti piemontesi sugli emergenti fenomeni delle nuove dipendenze da dispositivi digitali, social network, gioco d'azzardo online e pornografia;

g) promuovere valori quali l'inclusività, la solidarietà, il rispetto e la lotta contro ogni forma di bullismo, attraverso percorsi educativi all'interno delle scuole piemontesi;

Ritenuto, quindi, opportuno avviare una collaborazione tra il Garante e l'AIEF APS, mediante la predisposizione dello schema di Protocollo di intesa **allegato**, per lo svolgimento di azioni sinergiche finalizzate al perseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto che i contenuti del citato Protocollo sono in coerenza con le funzioni del Garante, previste dall'articolo 2, della legge regionale 31/2009;

Considerato che lo schema di Protocollo allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha durata biennale dalla data della sottoscrizione e non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

D E L I B E R A

1. di prendere atto, per quanto evidenziato in premessa, dello schema di Protocollo di intesa tra il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e la Fondazione AIEF per l'infanzia e l'adolescenza APS, **allegato** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il suddetto Protocollo ha durata biennale dalla data di sottoscrizione e non prevede oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

3. di dare atto che il Garante regionale possa procedere a sottoscrivere il Protocollo di intesa.

PROTOCOLLO DI INTESA
tra
IL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DELLA REGIONE PIEMONTE
e
LA FONDAZIONE AIEF PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ETS

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte (di seguito Garante Regionale), con sede presso il Consiglio regionale, in Torino, piazza Solferino n. 22, nella persona del Prof. Giovanni Ravalli

e

La Fondazione AIEF per l'infanzia e l'adolescenza Aps (di seguito Fondazione AIEF), con sede in Torino, Via Pianezza 123, c.f. 97874580018 iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al n. Rep. 184, nella persona del Presidente Tommaso Varaldo.

Visti

l'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che stabilisce "la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato";

l'art. 31, comma 2, della Costituzione Italiana, che stabilisce "la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989, con i suoi tre protocolli opzionali, ratificati dall'Italia rispettivamente con leggi nn. 176/1991, 46/2002 e 199/2015 e il vigente diritto dell'Unione Europea in materia di protezione e promozione delle persone di minore età, in particolare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva con legge n. 77 del 20 marzo 2003;

tutta la normativa nazionale a promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché della famiglia intesa come istituto titolare di diritti propri e inalienabili che ogni Stato moralmente e materialmente sia tenuto a rispettare e a tutelare riconoscendone al contempo i valori.

Considerato che

la legge n. 112 del 12 luglio 2011 ha istituito la figura dell'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e la legge della Regione Piemonte n. 31 del 9 dicembre 2009 ha istituito il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La figura del Garante regionale nasce al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze e per vigilare sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, predisposta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e per vigilare sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva.

Considerato inoltre che

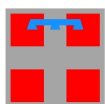
La Fondazione AIEF è una Fondazione, Ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro impegnata dal 2021 per tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per la tutela della cultura della famiglia, nonché per il rafforzamento della genitorialità e delle pari opportunità e per la tutela dei diritti dei soggetti più vulnerabili ed emarginati (art. 4 dello Statuto della Fondazione AIEF);

oltre a ciò, ai sensi dell'art.5 dello Statuto, la Fondazione si propone di intervenire concretamente in ogni situazione in cui emergano violazioni, presunte o tali, dei diritti dei soggetti coinvolti, con particolare attenzione a quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”;

l'art. 5, comma 4, lett. b) dello Statuto della Fondazione AIEF stabilisce che la Fondazione al fine di attuare concretamente le attività di interesse generale, può raccordare la propria attività [...] con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni o organizzazione di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.

Tenuto conto che

il Garante Regionale e la Fondazione AIEF intendono avviare una collaborazione al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni rivolte ai minori nel territorio piemontese, in particolare nelle zone a più alta vulnerabilità sociale, dove AIEF è già operativa con presidi permanenti



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE



Garante infanzia
adolescenza
del Piemonte



Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

1. Il Garante Regionale e la Fondazione AIEF, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di tutte le leggi citate in premessa, nonché di tutte le normative nazionali e internazionali sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, collaborano nel perseguire le seguenti finalità:

a) monitorare e vigilare che su tutto il territorio regionale siano rispettati ed attuati tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare attenzione ai diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza.

b) collaborare, coinvolgendo ove possibile direttamente le famiglie, per segnalare alle autorità competenti situazioni di difficoltà e di criticità, al fine di difendere i bambini, le bambine, le adolescenti e gli adolescenti da ogni forma di sottrazione di loro diritti, violenza o sfruttamento;

c) favorire la partecipazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle famiglie alle attività che saranno promosse dal Garante regionale e dalla Fondazione AIEF;

d) promuovere la prevenzione contro ogni forma di bullismo, di cyberbullismo e ogni altra forma di discriminazione;

e) rafforzare l'efficacia delle azioni rivolte ai minori nel territorio piemontese, in particolare nei quartieri a più alta vulnerabilità sociale anche attraverso il Manifesto della Generazione Empatica un progetto di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni, finalizzato a promuovere valori quali l'inclusività, la solidarietà, il rispetto e la lotta contro ogni forma di bullismo, attraverso percorsi educativi all'interno delle scuole;

f) promuovere l'attivazione di cicli di percorsi formativi rivolti ai dirigenti scolastici e ai docenti degli istituti piemontesi sugli emergenti fenomeni delle nuove dipendenze da dispositivi digitali, social network, gioco d'azzardo online e pornografia;

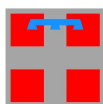
g) promuovere valori quali l'inclusività, la solidarietà, il rispetto e la lotta contro ogni forma di bullismo, attraverso percorsi educativi all'interno delle scuole piemontesi;

Art. 2

(Coordinamento e modalità operative)

1. Le Parti annualmente individuano, sui temi d'interesse comune, una priorità di azioni condivise attraverso le quali dare attuazione al Protocollo d'intesa, come, ad esempio la condivisione del Manifesto della Generazione Empatica come buona prassi da promuovere nelle scuole piemontesi; la partecipazione a momenti pubblici o istituzionali dedicati alla diffusione dei contenuti; la co-promozione di attività laboratoriali o campagne territoriali sui diritti dell'infanzia

2. Le iniziative realizzate, senza oneri a carico dell'Ufficio del Garante regionale per



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE



Garante infanzia
adolescenza
del Piemonte



l'infanzia e l'adolescenza e del Consiglio regionale ne a carico della Fondazione AIEF, portano in intestazione, previo esplicito accordo scritto tra le parti, i loghi e le denominazioni di entrambe le parti.

3. Le attività definite nella programmazione possono coinvolgere altri soggetti istituzionali, regionali e locali, pubblici e privati, scolastici, che condividono le finalità del presente protocollo. In particolare, si ritiene prioritario il coinvolgimento dei soggetti cui afferiscono ambiti di socializzazione, difesa, garanzia, cura e tutela delle persone di minore età.

Art. 3

(Impegni delle parti)

1. Il Garante regionale e la Fondazione AIEF si impegnano a:

- a) monitorare e vigilare che sul territorio regionale siano sempre e ovunque rispettati, garantiti e attuati tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e in particolare quelli sanciti dalla Convenzione ONU;
- b) sviluppare proposte e realizzare iniziative, presso enti, istituzioni e organismi, volte ad assicurare la conoscenza, la promozione, la tutela e l'applicazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) raccogliere le segnalazioni del territorio sviluppando una stretta collaborazione al fine di creare una sinergia capace di dare un reale sostegno ai fanciulli, nonché alle famiglie, che debbono rivolgersi alla figura del Garante Regionale;
- d) intervenire concretamente affinché le autorità competenti intervengano in merito a situazioni di violazioni di diritti ed impegnarsi per evitare il ripetersi di tali violazioni;
- e) elaborare e sostenere proposte ad ogni livello, compreso quello legislativo, su tutti i temi inerenti alla famiglia e all'infanzia e all'adolescenza;
- f) programmare incontri informativi e formativi sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche rivolti agli operatori che a diverso titolo lavorano, in ambito regionale, per e con le persone di minore età.

Art. 4

(Attuazione del protocollo)

Per l'attuazione del Protocollo ciascuna Parte designa un proprio rappresentante per l'individuazione delle iniziative da realizzare e per il monitoraggio delle attività intraprese.

Art. 5

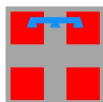
(Validità)

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di anni due, che decorrono dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato alla scadenza, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 6

(Riservatezza Trattamento dei dati)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni e le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e nell'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione.
2. Tutti i dati personali e le informazioni di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Protocollo devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), nonché il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto di assumere il ruolo di titolari autonomi.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
6. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.
7. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
8. Il titolare del trattamento dei dati personali per l'Ufficio del Garante del Piemonte è il Consiglio regionale del Piemonte, con sede in via Alfieri 15, Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE



Garante infanzia
adolescenza
del Piemonte



al seguente indirizzo e-mail: dpo@cr.piemonte.it

9. Il titolare del trattamento dei dati personali per la Fondazione AIEF è il legale rappresentante. Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: fondazione@gmail.com

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Giovanni Ravalli

Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte

Tommaso Varaldo

Presidente della Fondazione AIEF per l'infanzia e l'adolescenza ETS